



Verbale C.d.A. n. 1 /2013

Delibera n. 3 /2013

Oggetto: Approvazione del Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazione, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con Decreto n. 11 de 2 settembre 2011 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1° ottobre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 febbraio 2006;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 667 del 29 luglio 2013 con il quale viene nominato il Presidente dell'INVALSI;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 668 del 29 luglio 2013 con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI;

VISTO l'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO l'art. 22, comma 4 della Legge 240/2010, che attribuisce a ciascuna singola Istituzione di disciplinare, con apposito regolamento interno, le modalità di conferimento degli assegni di ricerca;

VISTO il D.M. del 9 marzo 2011 n. 102 che ha stabilito l'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca in € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTA la proposta del Presidente INVALSI di adottare un regolamento che disciplini, ai sensi della richiamata normativa, il conferimento di assegni di ricerca;



**DELIBERA**

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati

- di approvare il testo del Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca, allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Il Segretario

Il Presidente  
Paolo Sestito



**INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

*Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004*

## DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'INVALSI



## **Art. 1 Oggetto**

L'INVALSI può conferire mediante bandi di selezione assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, con lo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca in ambito educativo da parte di giovani studiosi, con esclusione del personale di ruolo dell'INVALSI, in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale, di cui si vuole in particolare consentire l'accesso agli strumenti e favorire la dimestichezza coi prodotti e servizi propri delle attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INVALSI.

L'INVALSI favorisce il conferimento di assegni di ricerca a neodottorati, il cui titolo di dottore di ricerca deve essere stato conseguito da non oltre cinque anni la data di inizio del conferimento dell'assegno stesso.

## **Art. 2 Bandi di selezione**

Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di bandi di selezione per titoli e colloquio, pubblicati mediante affissione all'albo dell'INVALSI e sul sito web dell'Istituto, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea.

Il numero degli assegni da conferire, attraverso uno o più bandi di selezione, è deliberato dal C.d.A. su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità finanziaria, nei limiti di stanziamento del bilancio di previsione.

Il C.d.A stabilisce altresì:

- a. i programmi scientifici ovvero i progetti o le attività di ricerca per le quali ciascun assegno è conferito;
- b. la durata degli assegni, che può essere compresa tra uno o tre anni, e le condizioni di loro eventuale rinnovabilità, ferma restando la loro durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi e ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito, ove previsto, in coincidenza con il dottorato di ricerca e nel limite massimo della durata legale del relativo corso, non superiore a quattro anni;
- c. l'importo annuo da determinarsi sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti ansidetti, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta;
- d. i requisiti per l'ammissione al bando di selezione;
- e. la valutazione di titoli quali, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.  
Il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni, qualora non inserito quale requisito obbligatorio.
- f. la sede di svolgimento delle attività di ricerca da parte dell'assegnatario, di norma previsto presso la sede legale dell'INVALSI.



### **Art. 3 Modalità di conferimento**

I bandi di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca sono emanati con Determina del Direttore Generale dell'INVALSI.

Ogni bando può prevedere più temi, attività o progetti per ciascuno dei quali è prevista una distinta procedura selettiva con l'attribuzione di uno o più assegni.

I candidati, qualora previsto dal bando, possono presentare domanda di ammissione per uno o più temi; ove essi risultino vincitori in più di una selezione devono, entro il termine tassativo di quindici giorni dalla comunicazione della vincita, scegliere per quale tema accettare il contratto.

### **Art. 4 Commissione esaminatrice**

L'INVALSI, con disposizione Presidenziale, individua per ciascun bando di selezione una Commissione esaminatrice composta in numero dispari, da un Presidente e almeno due componenti, incaricata di procedere alla selezione degli assegnatari degli assegni di ricerca.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli e all'espletamento dei colloqui, sulla base di quanto previsto nel presente disciplinare e nel bando di selezione e può avvalersi, senza oneri aggiunti a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri.

Al termine di ogni seduta, la Commissione redige un verbale. I verbali devono contenere i risultati della valutazione dei titoli di ciascun candidato, il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso all'eventuale colloquio e la graduatoria finale di merito.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. Gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito sono approvati dal Direttore Generale ed i giudizi finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'INVALSI e sul sito web dell'Istituto.

### **Art. 5 Validità della graduatoria**

La graduatoria di merito resta valida per sei mesi a decorrere dall'approvazione del Direttore Generale. In caso di rinuncia alla stipulazione del contratto di cui al successivo articolo 6 o di rescissione del contratto medesimo per le cause di cui agli articoli 8 e 10, l'assegno può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 4.

### **Art. 6 Conferimento dell'assegno**

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'esterno, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai vincitori è conferito l'assegno nella misura minima annua fissata con Decreto n. 102 del 9 marzo 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 22, Legge 240/2010, da corrispondere in rate mensili posticipate, mediante stipula di contratto di lavoro autonomo. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INVALSI.



Il contratto è stipulato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INVALSI.

Ove il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il candidato è considerato rinunciatario; ove l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

#### **Art. 7**

##### **Divieto di cumulo e incompatibilità**

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso INVALSI, utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'INVALSI.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La titolarità dell'assegno è compatibile con altre attività di collaborazione professionale se previste dalla normativa vigente e preventivamente autorizzate dall'INVALSI.

#### **Art. 8**

##### **Trattamento normativo e fiscale**

Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

#### **Art. 9**

##### **Obblighi dell'assegnatario**

L'attività di collaborazione all'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.

L'assegnatario ha l'obbligo:

- di iniziare la propria attività nel luogo ed alla data fissata dal contratto;
- di proseguire l'attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- di osservare tutte le norme interne dell'INVALSI e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui al successivo art. 10.

Ove l'assegnatario, dopo aver iniziato l'attività, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca o tecnologia prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente, sentito il Responsabile di Ricerca.



Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

In casi eccezionali, previa una approfondita relazione del responsabile di cui all'articolo 10, con il parere favorevole del Direttore Generale dell'INVALSI, il Presidente, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

#### **Art. 10**

#### **Controllo e valutazione dell'attività**

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del responsabile di Area, per il quale l'assegno è stato conferito.

Ogni anno l'assegnatario presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del responsabile di cui al comma precedente.

Ogni anno l'assegnatario deve produrre almeno un lavoro scientifico, da sottoporre alla collana di Working Paper INVALSI o ad altra rivista scientifica. Il lavoro deve poi essere allegato alla relazione sull'attività svolta di cui costituisce parte integrante.

In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto può essere rescisso con le modalità previste dall'articolo 9.

Al termine del contratto l'assegnatario presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 11**

#### **Attrezzature e missioni**

L'assegnatario si avvale per lo svolgimento della propria attività della sede e delle attrezzature dell'INVALSI ed usufruisce dei servizi messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nell'Istituto.

L'assegnatario può essere inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto ed in tal caso, previa richiesta al responsabile di cui all'art. 10 ed autorizzazione del Direttore Generale, gode del trattamento di missione secondo le norme e le modalità previste per i dipendenti dell'INVALSI.

Il Segretario

Il Presidente  
Paolo Sestito